

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento legislativo consolidato*

11 febbraio 2004

EP-PE\_TC1-COD(2002)0061

## **TESTO DELLA DIRETTIVA**

definita in prima lettura l'11 febbraio 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (EP-PE\_TC1-COD(2002)0061)

PE 342.384

**IT**

**IT**

Titolo I  
Disposizioni generali

*Articolo 1*

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (Stato membro ospitante), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente per l'accesso alla professione e il suo esercizio le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (Stati membri d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare la stessa professione.

*Articolo 2*

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.
2. Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l'esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. ***Tale permesso non consente di esercitare in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata.*** Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.
3. ***La presente direttiva non si applica ai notai.***

*Articolo 3*

*Cittadini di Stati terzi*

***Nella presente direttiva si considerano appartenenti a uno Stato membro anche i cittadini di uno Stato terzo che soggiornano legalmente e permanentemente nell'Unione europea, che hanno ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro e che, conformemente al diritto vigente in materia di libera circolazione delle persone, godono del diritto di soggiorno perlomeno nello Stato membro di origine e nello Stato membro ospitante.***

## Articolo 4

### Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende con:
  - a) “professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, attraverso norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
  - b) ***“libera professione”***: ***attività esercitata da chi effettua, sulla base di qualifiche professionali specifiche, a titolo personale sotto la propria responsabilità e a titolo professionale prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività. L'esercizio della sua professione è in genere sottoposto a obblighi giuridici specifici, che garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e la relazione di fiducia esistente con il mandante;***
  - c) “qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a) - e/o un’esperienza professionale;
  - d) “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.
2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’allegato I.

Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha un’esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

***Tale assimilazione non esclude la possibilità per lo Stato membro ospitante di verificare l’equivalenza del titolo ed applicare misure di compensazione.***

## Articolo 5

### Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla con gli stessi diritti **e obblighi** dei cittadini.
2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono simili.

3. Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'*articolo 18*, **il richiedente potrà accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività, conservando il titolo professionale dello Stato membro d'origine. L'indicazione di detta attività sarà aggiunta al titolo nella lingua dello Stato membro ospitante.**

***Onde evitare il rischio di confusione da parte dei consumatori, vanno fornite le pertinenti precisazioni in materia di titolo professionale. Se del caso, al professionista che opera nel paese ospitante può essere concesso di utilizzare il titolo professionale in uso nel suo paese di origine.***

## Titolo II

### Libera prestazione di servizi

#### Articolo 6

#### Principio di libera prestazione di servizi

1. Senza pregiudicare l'*articolo 8*, secondo comma, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

- a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa attività professionale e
- b) in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.

2. ***L'organismo competente dello Stato membro ospitante valuta se l'attività rappresenti una "prestazione di servizi" avente carattere temporaneo, ai sensi della presente direttiva. La valutazione avverrà in particolare tenendo conto della presenza di impianti fissi, della durata e dell'essenza dell'attività stessa, nonché della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.***

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro in cui il prestatore è legalmente stabilito se in esso esiste tale titolo regolamentato per l'attività professionale interessata.

Il titolo è indicato nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento, in modo da evitare ogni confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

## Articolo 7

### Disposizioni particolari

*Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 6, il prestatore di servizi deve comprovare di possedere la capacità e l'idoneità necessarie a che sia garantita la sicurezza dell'esercizio della sua attività nel corrispondente campo professionale. In particolare, ove il prestatore di servizi si rechi in altra località per eseguirvi la prestazione, prima di fornire la prestazione stessa si attiene alle disposizioni legislative dello Stato membro ospitante qualora esse siano necessarie per garantire la sicurezza pubblica, purché esse si applichino direttamente all'esercizio della professione. Un prestatore di servizi gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti per i cittadini dello Stato membro ospitante.*

*Qualora il prestatore di servizi eserciti una professione di cui al titolo III, capitolo III, è soggetto alle disposizioni disciplinari in campo professionale e amministrativo dello Stato membro ospitante. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'iscrizione temporanea con efficacia automatica sotto forma di un'affiliazione pro forma a un'organizzazione professionale, purché detta iscrizione o affiliazione non ritardino o ostacolino in qualsivoglia modo l'esecuzione della prestazione oppure non siano ad esse connessi costi supplementari per l'interessato.*

## Articolo 8

### Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, *ad eccezione dei prestatori di servizi sottoposti a un regime particolare di responsabilità professionale*, dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

- a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;
- b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo comma, lettera b), della sua prestazione di servizi.

*L'informazione di cui al secondo comma è effettuata in modo semplificato e senza oneri burocratici.*

*Qualora un prestatore di servizi desideri esercitare attività nell'ambito di professioni sottoposte a un regime particolare di responsabilità professionale come sopra menzionato, presta i servizi con gli stessi diritti e obblighi dei professionisti di tali professioni stabiliti nello Stato membro ospitante; in particolare, egli è soggetto alle norme deontologiche di carattere professionale o amministrativo che si applicano in tale Stato membro. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti nel loro territorio in materia di comportamento professionale, gli Stati membri possono richiedere l'iscrizione temporanea automatica o l'affiliazione pro forma a un'organizzazione o a un organismo professionale, a condizione che tale iscrizione o affiliazione non ritardi e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti costi supplementari per il prestatore di servizi. Nel caso in cui la professione sottoposta a un regime particolare di responsabilità professionale sia regolamentata nello Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine del prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante può richiedere che, prima di esercitare le sue attività professionali, il prestatore di servizi si iscriva in un registro presso le autorità competenti dello Stato membro ospitante.*

#### Articolo 9

##### Informazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo *l'organismo competente* dello Stato membro di stabilimento e *l'organismo competente dello Stato membro ospitante* di cui *all'articolo 10*.

*L'organismo competente dello Stato membro di stabilimento informa a sua volta, senza ritardi, l'organismo competente dello Stato membro ospitante e gli trasmette tutte le informazioni di cui dispone sul prestatore e le sue attività.*

In caso d'urgenza, il fornitore informa *gli organismi competenti di cui all'articolo 10* appena possibile dopo la prestazione di servizi.

#### Articolo 10

##### Cooperazione amministrativa

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante *oppure, in loro assenza, l'ordine professionale o un analogo organismo professionale competente per la professione esercitata dal prestatore di servizi nello Stato membro ospitante, chiedono* alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova che *il prestatore di servizi* esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano *quanto prima* queste informazioni ai sensi dell'*articolo 66*.

***Qualora nello Stato membro di stabilimento non esistano tali autorità competenti, l'ordine professionale o l'organismo commerciale responsabile della professione del prestatore di servizi nello Stato membro di stabilimento certificano la competenza del prestatore di servizi ad esercitare l'attività in tale Stato membro.***

Inoltre, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), **gli organismi** competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere **all'organismo competente** dello Stato membro di stabilimento la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.

***La comunicazione delle prove di cui al primo e terzo comma non ha efficacia sospensiva sull'esecuzione della prestazione.***

## Articolo 11

### Informazione dei destinatari del servizio

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri *fanno* sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni, **ben leggibili e comprensibili per tutti i consumatori**:

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
- d) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
- e) un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento **e dello Stato membro ospitante** e ai modi per accedervi;
- f) *se* il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, *del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme*;

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

- g) *se la professione non è regolamentata nello Stato membro di provenienza, il destinatario del servizio deve esserne informato;*
- h) *la prova che il prestatore è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti ad un eventuale riconoscimento della sua responsabilità professionale, se tale requisito è previsto per i professionisti dello stesso settore stabiliti nel loro territorio. Se del caso, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore che fornisca tali informazioni.*

## *Articolo 12*

### *Revisione legale dei conti*

*Le disposizioni sulla libera prestazione di servizi non si applicano alla revisione legale dei conti.*

## Titolo III

### Libertà di stabilimento

#### CAPITOLO I

##### REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI FORMAZIONE

## *Articolo 13*

### Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste da dette sezioni.

## *Articolo 14*

### Livelli di qualifica

1. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 17*, vengono istituiti i seguenti cinque livelli di qualifica professionale:
  - a) livello 1 « attestato di competenza »;
  - b) livello 2 « certificato »;
  - c) livello 3 « diploma che sancisce una formazione breve »;
  - d) livello 4 « diploma che sancisce una formazione media »;
  - e) livello 5 « diploma che sancisce una formazione superiore »;

2. Il livello 1 corrisponde a un attestato di competenza consegnato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine in base a:
  - a) una formazione *che non rientra nel quadro di un certificato o diploma ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6* o un esame specifico non preceduto da una formazione o l'esercizio a tempo pieno per tre anni consecutivi della professione in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente negli ultimi dieci anni, *oppure*
  - b) una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il suo titolare possiede conoscenze generali.
3. Il livello 2 corrisponde a *un certificato che attesti che è stata completata con successo* una formazione a livello di insegnamento secondario:
  - a) *di carattere generale, completata da un corso di istruzione o di formazione professionale diverso dai corsi di cui al paragrafo 4 e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di questo corso, oppure*
  - b) *di natura tecnica o professionale, eventualmente completata da un corso di istruzione o di formazione professionale di cui alla lettera a) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti a complemento di detto corso.*

*Sono considerati equivalenti ad un certificato nel senso del primo comma, la formazione regolamentata, specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e che consiste in un ciclo di studi completato, se del caso, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e il cui livello sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione, su cui verte il controllo o l'approvazione dell'autorità designata a tal fine. Ne sono esempi specifici i corsi di formazione regolamentati elencati nell'allegato III.*

4. Il livello 3 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento postsecondario di almeno 1 anno e inferiore a 3 anni.

Sono assimilate alle formazioni di livello 3:

- a) le formazioni a struttura particolare che conferiscono un analogo livello professionale e che preparano a responsabilità e funzioni comparabili. Si considerano tali in particolare le formazioni di cui all'allegato II;
  - b) le formazioni regolamentate, orientate specificamente all'esercizio di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi eventualmente completato da una formazione, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione o controllati o approvati dall'autorità a tal fine designata. Si considerano tali in particolare le formazioni regolamentate di cui all'allegato III.
5. Il livello 4 corrisponde a *un diploma che certifichi la positiva conclusione di un ciclo di studi postsecondari* di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni *o di durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, nonché la formazione professionale che può essere richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.*

Sono assimilate a formazioni di livello 4 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di 3 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, e, oltre al ciclo di studi postsecondari, eventualmente, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

6. Il livello 5 corrisponde a ***un diploma che certifichi la positiva conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno 4 anni o di durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto di insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello analogo, nonché la formazione professionale che può essere richiesta in aggiunta a detto ciclo di studi postsecondari.***

Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

7. ***Qualora nello Stato membro di origine sia stato innalzato il livello di formazione previsto per l'accesso alla professione, lo Stato membro ospitante consentirà ai professionisti che hanno avuto accesso alla professione sulla base del livello inferiore di ottenere il riconoscimento al livello superiore.***

8. ***La Commissione valuta, 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, l'efficacia del sistema di livelli sopra menzionato. Se, di fatto, il livello di qualifica dei diplomi dimostra palesi differenze tra gli Stati membri, la Commissione presenta proposte per un sistema di punti e crediti collegato alla qualità e ai contenuti dell'istruzione e della formazione professionale nei diversi Stati membri. Il comitato di cui all'articolo 67 verifica l'assegnazione dei punti ai diversi cicli di formazione.***

## Articolo 15

### Formazioni assimilate

È assimilata a un titolo che sancisce una formazione di cui all'*articolo 14*, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo o insieme di titoli rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che in esso conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione.

È anche assimilato a questo titolo di formazione, alle stesse condizioni di cui al precedente comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o al suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni.

*Non può tuttavia essere considerata formazione assimilata la qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso ad una professione o al suo esercizio, è stata riconosciuta valida in un altro Stato membro per l'esercizio della medesima professione, senza applicazione di alcuna misura formativa aggiuntiva.*

*In tal caso, se il cittadino si avvarrà della qualifica rilasciata dallo Stato membro ospitante per richiedere il riconoscimento della stessa nel proprio Stato membro d'origine, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile dall'organismo competente di questo Stato.*

## Articolo 16

### Riconoscimento dell'esperienza professionale

*Si prendono in considerazione i casi in cui, in una professione, una norma legislativa o amministrativa nello Stato membro di origine riconosce l'esperienza professionale quale elemento determinante del passaggio delle persone che dispongono di tale esperienza dal livello universitario al livello immediatamente superiore, in base alla classificazione di cui all'articolo 14.*

## Articolo 17

### Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere stati ottenuti in uno ***o più Stati membri***;
- b) attestare un livello di qualifica professionale equivalente al livello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'*articolo 14*.

***2. L'accesso alla professione è condizionato all'esatto adempimento degli oneri previdenziali previsti dello Stato membro ospitante e afferenti la qualifica professionale riconosciuta.***

3. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al *paragrafo 1*, vanno permessi anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per 2 anni nel corso degli ultimi 10, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione:

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'*articolo 14*,
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i 2 anni d'esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione, di cui a tale comma, detenuti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'*articolo 14, paragrafo 4, lettera b); paragrafo 5, secondo comma; paragrafo 6, secondo comma*.

***4. Non è consentito che lo Stato membro ospitante esiga dal richiedente un altro tipo di attestato o di certificato, cosa che metterebbe in dubbio la validità del titolo di studio e le conoscenze che essa attesta.***

***5. I titoli di formazione rilasciati da istituti di istruzione con il metodo del "franchising", del riconoscimento o della certificazione sono considerati come titoli di formazione degli istituti che rilasciano il titolo in questione.***

***6. Nel caso di diplomi rilasciati in conformità dei metodi di cui al paragrafo 5, lo Stato membro nel cui territorio si svolge l'attività di insegnamento ha facoltà di applicare, ad ogni istituto di insegnamento presente sul suo territorio che collabora con l'istituto di insegnamento che rilascia i diplomi ed è stabilito e riconosciuto in un altro Stato membro, gli stessi meccanismi utilizzati per controllare la qualità dell'istruzione universitaria sul suo territorio, definendo norme rigorose relative all'insegnamento e, in linea generale, le condizioni di studio al fine di ottenere una formazione universitaria di alta qualità.***

## Articolo 18

### Provvedimenti di compensazione

1. L'*articolo 17* non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni o una prova attitudinale:

- a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'*articolo 17, paragrafi 1 o 3*, è inferiore di almeno 1 anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante,
- b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
- c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività **di una professione regolamentata**, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 2*, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al *paragrafo 1*, lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, **ciò può avvenire soltanto per ragioni ben motivate e incondizionate. In tal caso lo Stato membro interessato** ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi **dall'adottarla**.

**Qualora la deroga sia riconosciuta dalla Commissione, gli Stati membri tentano comunque di tenere in considerazione la preferenza del migrante per una delle due alternative.**

3. Ai fini dell'applicazione del *paragrafo 1, lettere b) e c)*, per « materie sostanzialmente diverse » si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione e la cui durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

4. Il *paragrafo 1* si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, deve innanzitutto verificare se le conoscenze acquisite da esso nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al *paragrafo 3*, o parte di essa.

## Articolo 19

### Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Le **organizzazioni** professionali **europee** possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo:

- a) *per "organizzazioni professionali europee", si intendono gli organismi rappresentativi per una certa professione, gli ordini professionali o le associazioni comparabili negli Stati membri;*
- b) *per "piattaforma comune" si intende l'insieme dei criteri di qualifica professionale che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali organizzazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.*

Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la **trasmette** agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67, paragrafo 2*.

**2. Sono escluse quelle regolamentazioni degli Stati membri che fissano per legge i criteri di qualifica per l'esercizio di una professione, ivi compresi l'organizzazione e i contenuti della formazione da seguirsi a tal fine.**

3. Se le qualifiche del richiedente rispondono ai criteri delle qualifiche fissati con una decisione ai sensi del *paragrafo 1*, lo Stato membro ospitante rinuncia all'applicazione dell'*articolo 18*.

4. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla Commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67, paragrafo 2*.

**5. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le responsabilità degli Stati membri previste dal trattato riguardo al contenuto e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale.**

## CAPITOLO II

### RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE

#### *Articolo 20*

##### Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate all'allegato IV, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'esercizio deve essere avvenuto ai sensi degli *articoli 21 e 22*.

#### *Articolo 21*

##### Attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco I dell'allegato IV, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

- a) per **6** anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
- c) oppure per 4 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
- d) oppure per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno 5 anni a titolo dipendente;
- e) ***oppure per 8 anni consecutivi come quadro di un'impresa;***
- g) oppure per 5 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 3 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;
- h) ovvero per 6 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 2 anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui *alle lettere a) e d)*, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'*articolo 66*.

#### *Articolo 22*

##### Attività che compaiono sull'elenco II dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco II, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

- a) per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa;
- b) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente;
- c) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno 3 anni;
- d) ovvero per 3 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi di cui *alle lettere a) e c)*, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'*articolo 66*.

#### *Articolo 23*

##### Modifica dell'elenco di attività di cui all'allegato IV

Gli elenchi delle attività di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'*articolo 20*, possono essere modificati ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67, paragrafo 2*.

### Capitolo III

## RICONOSCIMENTO IN BASE AL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE

### Sezione 1

#### Disposizioni generali

#### *Articolo 24*

#### Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di

- medico di base (*allegato V, punto 5.1.1*),
- medico specialista (*allegato V, punto 5.1.2*),
- infermiere responsabile dell'assistenza generale (*allegato V, punto 5.2.2*),
- dentista (*allegato V, punto 5.3.2*),
- veterinario (*allegato V, punto 5.4.2*),
- psicoterapeuta (*allegato V, punto 5.6.4*),
- farmacista (*allegato V, punto 5.7.2*) e
- architetto (*allegato V, punto 5.8.2*),

conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 52 e 55*, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e al loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati ***concernenti le qualifiche di:***

- *medico di base (allegato V, punto 5.1.1),*
- *medico specialista (allegato V, punto 5.1.2),*
- *infermiere responsabile dell'assistenza generale (allegato V, punto 5.2.2),*
- *dentista (allegato V, punto 5.3.2),*
- *veterinario (allegato V, punto 5.4.2),*
- *psicoterapeuta (allegato V, punto 5.6.4)*
- *farmacista (allegato V, punto 5.7.2) e*
- *architetto (allegato V, punto 5.8.2).*

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli *articoli 25, 31, 39, 44 e 58*.

2. Ogni Stato membro riconosce, per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di sicurezza sociale i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.5 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri *Stati membri* ai sensi delle condizioni minime di formazione dell'*articolo 32*.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'*articolo 34*.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, *punto 5.5.2*, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'*articolo 47* e rispondenti alle modalità di cui all'*articolo 49*, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e al loro esercizio, gli stessi effetti sul loro territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli *articoli 25 e 51*.

4. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, *punto 5.8.2* oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del *paragrafo 1* sanciscono una formazione iniziata nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

5. Ogni Stato membro subordina l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V e rispettivamente ai *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2* che garantiscono che l'interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui ***alla sezione pertinente della presente direttiva***.

In nessun Stato membro, tale aggiornamento può modificare, in seno ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione ***e agli altri Stati membri*** le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

***Alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la comunicazione, la Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.7.2 e 5.8.2.***

***7. Qualora uno Stato membro o la Commissione nutrano dubbi sul fatto che un diploma, una laurea, un certificato o altro titolo di formazione soddisfi le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55, la Commissione deferisce la questione al comitato competente di cui all'articolo 67, entro tre mesi dalla comunicazione ai sensi del paragrafo 6.***

***Il comitato esprime il proprio parere entro tre mesi.***

***Il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione è pubblicato nei tre mesi successivi alla trasmissione del parere o alla scadenza del termine per la sua trasmissione, fatti salvi i tre casi seguenti:***

- *lo Stato membro che rilascia il titolo modifica la comunicazione trasmessa ai sensi del paragrafo 6;*
- *nel suo parere, il comitato afferma che il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione non soddisfa le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55;*

*oppure*

- *uno Stato membro o la Commissione applica gli articoli 226 o 227 del trattato in vista della presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.*

#### *Articolo 25*

#### Diritti acquisiti

1. Senza pregiudicare diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che consentono le attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non rispondono all'insieme dei requisiti di formazione di cui agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52*, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se essi sanciscono una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*, se accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che consentono l'attività professionale di medico di base e di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non rispondono ai requisiti minimi di formazione di cui agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52* se sanciscono una formazione iniziata:

- a) prima del 3 ottobre 1989 per i medici di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e
- b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle autorità competenti tedesche di cui all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*.

3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non rispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2*, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono una formazione ai sensi rispettivamente degli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47 e 52* e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, *punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 e 5.7.2.*

Sezione 2

Medico

- *omissis* -

Sezione 3

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

- *omissis* -

Sezione 4

Dentista

- *omissis* -

Sezione 5

Veterinario

- *omissis* -

Sezione 6

Ostetrica

- *omissis* -

Sezione 7

Farmacista

- *omissis* -

## Sezione 8

### Architetto

#### *Articolo 55*

##### Formazione di architetto

1. La formazione d'architetto comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V, *punto 5.8.1*.

2. Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, *punto 5.8.1*, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67, paragrafo 2*, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

#### *Articolo 56*

##### Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all'*articolo 55*, è riconosciuta soddisfare l'*articolo 24* anche la formazione impartita in 3 anni delle *Fachhochschulen* della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui all'*articolo 55* e che dà accesso alle attività di cui all'*articolo 57* in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'allegato V, *punto 5.7.1*. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all'*articolo 55*, è riconosciuta soddisfare l'*articolo 24*, nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, rispondente ai requisiti dell'*articolo 55*, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame sarà di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all'*articolo 55, paragrafo 1, primo comma*.

## Articolo 57

### Esercizio dell'attività professionale di architetto

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle solitamente esercitate con il titolo professionale di architetto.
2. Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a portare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi con la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La qualità d'architetto degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

## Articolo 58

### Diritti acquisiti, specifici agli architetti

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione d'architetto, di cui all'allegato VI, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non rispondono ai requisiti minimi di cui all'*articolo 55*, attribuendo loro lo stesso effetto sul suo territorio che hanno i titoli di formazione d'architetto che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale d'architetto.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati dopo l'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il *paragrafo 1*, ogni Stato membro riconosce, e attribuisce loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di una normativa per accedere ed esercitare *l'attività* di architetto, alle seguenti date:

- a) alla data dell'1 gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia
- b) alla data del 5 agosto 1987 per gli altri *Stati* membri.

Gli attestati *di cui* al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a portare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tale normativa, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

## Articolo 59

### Nuove sezioni

1. ***Nel caso in cui l'associazione professionale a livello europeo per una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 19 chieda disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, la Commissione può adottare una proposta volta a modificare la presente direttiva.***

## CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI STABILIMENTO

#### *Articolo 60*

##### Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una domanda per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono il segreto sulle informazioni trasmesse.

2. ***Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a*** fatti gravi e precisi, suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività ***professionale ai sensi della presente direttiva.***

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e l'ampiezza delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni loro trasmesse.

3. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

#### *Articolo 61*

##### Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d'esame della domanda di esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro 3 mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

3. La decisione, o la mancata decisione, nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

## Articolo 62

### Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regola l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione di cui all'allegato I, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali, solo alle condizioni previste dalla presente direttiva.

**3. *Se in uno Stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 o l'esercizio di queste nell'ambito della denominazione professionale dello Stato membro ospitante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui al capitolo III del presente titolo e agli allegati o al possesso di un diploma, di un certificato o di altri titoli, sono subordinati all'acquisizione di corrispondenti esperienze pratiche per un determinato periodo, lo Stato membro interessato riconosce come titolo sufficiente un certificato dello Stato membro di origine o di provenienza da cui risulti che tali esperienze pratiche sono state acquisite nel corso di un adeguato periodo nello Stato membro di origine o di provenienza. Il certificato di cui all'articolo 56, paragrafo 1, secondo comma, viene riconosciuto per gli architetti come titolo sufficiente ai sensi del presente paragrafo.***

## Articolo 63

### Conoscenze linguistiche

***Il migrante deve garantire l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la propria attività professionale prima di intraprendere questa attività nello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può richiedere al migrante di dimostrare la propria competenza linguistica prima di autorizzare l'accesso alla professione.***

## Titolo IV

### Modalità di esercizio della professione

## Articolo 64

### Uso del titolo di formazione

Fatti salvi gli articoli 6, paragrafo 3, e 62, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato.

Se il titolo di formazione dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di formazione dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

#### Articolo 65

##### Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi gli *articoli 6, paragrafo 1, e 8 primo comma, lettera b)*, gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con *un'assicurazione* contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro ***per quanto riguarda l'esercizio delle attività professionali elencate nella presente direttiva o nei suoi allegati.***

#### Titolo V

##### Cooperazione amministrativa e competenze esecutive

#### Articolo 66

##### **Organi** competenti

1. ***Gli ordini professionali o organi analoghi*** competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
2. Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'*articolo 71*, ***gli*** organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività ***degli organi*** di cui al *paragrafo 1* e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
  - b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.
4. ***L'organo competente di cui al presente articolo ha il seguente mandato:***
- a) ***informazione dei cittadini e degli altri organi competenti degli altri Stati membri su tutte le questioni rilevanti connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi della presente direttiva, e soprattutto informazione in merito alle disposizioni giuridiche nazionali relative***

*all'accesso e all'esercizio di un'attività professionale, compreso il diritto in materia sociale, nonché eventuali norme deontologiche;*

- b) *sostegno ai cittadini ad avvalersi dei diritti derivanti dalla presente direttiva, se necessario interessando gli altri organi competenti dello Stato membro ospitante.*

*Gli organi competenti comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla loro consultazione, i casi da essi esaminati sulla base del mandato di cui al comma 1, lettera b).*

#### Articolo 67

##### Comitati di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali *delle professioni regolamentate dal capitolo I del titolo III e da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle professioni regolamentate dal capitolo III del titolo III*, qui di seguito *denominati "i comitati"*, composti dai rappresentanti degli Stati membri e *presieduti* dal rappresentante della Commissione.

*In seno ai comitati sono inoltre presenti come osservatori esperti delle rispettive categorie professionali, per consentire ai loro membri permanenti di avvalersi direttamente delle loro competenze nei rispettivi settori di specializzazione o campi professionali.*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.*

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è *fissato a due mesi.*

3. Il comitato può essere adito per qualsiasi altra questione relativa all'attuazione della presente direttiva.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Titolo VI

##### Altre disposizioni

#### Articolo 68

##### Relazioni

A partire dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 71*, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema messo in atto. Oltre a commenti generali, la relazione comprenderà una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva. *Tale relazione dovrebbe comprendere proposte per ampliare il campo di applicazione della presente direttiva e proposte per l'incorporazione di nuove categorie professionali. Inoltre, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'introduzione di un certificato professionale europeo.*

## Articolo 69

### Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontrasse forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'*articolo 67, paragrafo 2, e in consultazione con la professione interessata*, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione. *Nei casi in cui è prevista l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2 della presente direttiva, la Commissione procede ai necessari adeguamenti.*

*Nei casi in cui non è prevista l'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una pertinente proposta legislativa.*

*Qualora la Commissione ritenga che le difficoltà non siano sostanziali o che non sussistano difficoltà, essa motiva debitamente la sua decisione.*

*La deroga può includere il diritto dello Stato membro ospitante di richiedere a un candidato di sottoporsi a provvedimenti di compensazione, intesi a garantire che egli abbia le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione nello Stato membro ospitante.*

## Articolo 70

### Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'*articolo 71*.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono relativi alla presente direttiva.

## Articolo 71

### Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...\*. Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste norme, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

---

\* Due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

*Articolo 72*

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

*Articolo 73*

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a \_\_\_\_\_, il

Per il Parlamento europeo  
Il Presidente

Per il Consiglio  
Il Presidente

## ALLEGATO I

### Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

#### IRLANDA<sup>1</sup>

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland<sup>2</sup>
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland<sup>48</sup>
3. The Association of Certified Accountants<sup>48</sup>
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

#### REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales	20. Chartered Institute of Building
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland	21. Engineering Council
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland	22. Institute of Energy
4. Chartered Association of Certified Accountants	23. Institution of Structural Engineers
5. Chartered Institute of Loss Adjusters	24. Institution of Civil Engineers
6. Chartered Institute of Management Accountants	25. Institution of Mining Engineers
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators	26. Institution of Mining and Metallurgy
8. Chartered Insurance Institute	27. Institution of Electrical Engineers
9. Institute of Actuaries	28. Institution of Gas Engineers
10. Faculty of Actuaries	29. Institution of Mechanical Engineers
11. Chartered Institute of Bankers	30. Institution of Chemical Engineers
12. Institute of Bankers in Scotland	31. Institution of Production Engineers
13. Royal Institution of Chartered Surveyors	32. Institution of Marine Engineers
14. Royal Town Planning Institute	33. Royal Institution of Naval Architects
15. Chartered Society of Physiotherapy	34. Royal Aeronautical Society
16. Royal Society of Chemistry	35. Institute of Metals
17. British Psychological Society	36. Chartered Institution of Building Services Engineers
18. Library Association	37. Institute of Measurement and Control
19. Institute of Chartered Foresters	38. British Computer Society

<sup>1</sup> Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito :  
Institute of Chartered Accountants in England and Wales  
Institute of Chartered Accountants of Scotland  
Institute of Actuaries  
Faculty of Actuaries  
The Chartered Institute of Management Accountants  
Institute of Chartered Secretaries and Administrators  
Royal Town Planning Institute  
Royal Institution of Chartered Surveyors  
Chartered Institute of Building.

<sup>2</sup> Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

## ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'*articolo 14*, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)

- *omissis* -

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

- *omissis* -

in Italia :

geometra

perito agrario

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

- i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un'esperienza professionale di cinque anni,
- ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

seguito dall'esame di Stato,.

- *omissis* -

in Austria:

perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister")

carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister")

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

ingegnere elettrotecnico minerario ("mine electrical engineer")

ingegnere meccanico minerario ("mine mechanical engineer")

- *omissis* -

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

## ALLEGATO III

### Elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National Vocational Qualifications" (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto "Scottish Vocational Qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National Framework of Vocational Qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ("technischer(e) Assistent(in)") e di assistente commerciale ("kaufmännischer(e) Assistent(in)"), alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ("staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"), aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:

- i) almeno tre anni<sup>1</sup> di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,
- ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,
- iii) o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ("Techniker(in)"), periti di economia aziendale ("Betriebswirte(in)"), progettisti ("Gestalter(in)") e assistenti familiari ("Familienpfleger(in)") sanciti da un diploma statale ("staatlich geprüft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (della durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

---

<sup>1</sup> La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università ("Abitur"), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife"), ossia dodici anni di formazione preliminare.

Nei Paesi Bassi:

I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludendosi con un esame.

I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludendosi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschließlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

## ALLEGATO IV

### Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli *articoli 21 e 22*

#### Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE e 82/489/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

- *omissis* -

## ALLEGATO V

### Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

- *omissis* -

#### Allegato V.8 : Architetto

##### 5.8.1. Conoscenze e competenze

La formazione di architetto garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

1. Capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche.
2. Adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti.
3. Conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica.
4. Adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione.
5. Capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo.
6. Capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali.
7. Conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione.
8. Conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici.
9. Conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici.
10. Capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione.
11. Conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

5.8.2. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/ Belgique/ Belgien	1. Architect / Architecte 2. Architect / Architecte 3. Architect 4. Architect / Architecte 5. Architect / Architecte 6. Burgelijke ingenieur-architect  1. Architecte / Architect 2. Architecte / Architect 3. Architect 4. Architecte / Architect 5. Architecte / Architect 6. Ingénieur-civil –architecte	1. Nationale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuur-instituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. "Faculté Polytechnique" van Mons  1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 2. Instituts supérieurs d'architecture 3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 4. Académies royales des Beaux-Arts 5. Ecoles Saint-Luc 6. Facultés des sciences appliquées des universités 6. Faculté polytechnique de Mons		1988/1989
Danmark	Arkitekt cand. arch.	– Kunstakademiets Arkitektskole i København – Arkitektskolen i Århus		1988/1989
Deutschland	Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.  Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH	– Universitäten (Architektur/Hochbau) – Technischen Hochschulen (Architektur/Hochbau) – Technischen Universitäten (Architektur/Hochbau) – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) – Hochschulen für bildende Künste – Hochschulen für Künste – Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) <sup>(1)</sup> – Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen – ----- <sup>(1)</sup> Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 43 Absatz 1 anzuerkennen.		1988/1989
E	–	–		1988/1989

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
España	Título oficial de arquitecto	Rectores de las universidades enumeradas a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;</li> <li>– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;</li> <li>– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;</li> <li>– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;</li> <li>– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;</li> <li>– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;</li> <li>– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;</li> <li>– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;</li> <li>– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona.</li> </ul>		1988/1989
France	1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. 2. Diplôme d'architecte ESA 3. Diplôme d'architecte ENSAIS	1. Le ministre chargé de l'architecture  2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture		1988/1989
Ireland	1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI) 2. Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 4. Certificate of membership (MRIA)	1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin 2. College of Technology, Bolton Street, Dublin 3. Royal Institute of Architects of Ireland 4. Royal Institute of Architects of Ireland		1988/1989

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Italia	Laurea in architettura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Università di Camerino</li> <li>- Università di Catania – Sede di Siracusa</li> <li>- Università di Chieti</li> <li>- Università di Ferrara</li> <li>- Università di Firenze</li> <li>- Università di Genova</li> <li>- Università di Napoli Federico II</li> <li>- Università di Napoli II</li> <li>- Università di Palermo</li> <li>- Università di Parma</li> <li>- Università di Reggio Calabria</li> <li>- Università di Roma "La Sapienza"</li> <li>- Università di Roma II</li> <li>- Università di Trieste</li> <li>- Politecnico di Bari</li> <li>- Politecnico di Milano</li> <li>- Politecnico di Torino</li> <li>- Istituto universitario di architettura di Venezia</li> </ul>	Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente	1988/1989
	Laurea in ingegneria edile – architettura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Università dell'Aquila</li> <li>- Università di Pavia</li> <li>- Università di Roma "La Sapienza"</li> </ul>		1998/1999

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Nederland	<p>1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur</p> <p>2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek</p> <p>3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam</li> <li>- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam</li> <li>- de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg</li> <li>- de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem</li> <li>- de Rijkshogeschool Groningen te Groningen</li> <li>- de Hogeschool Maastricht te Maastricht</li> </ul>	<p>1.Technische Universiteit te Delft</p> <p>2.Technische Universiteit te Eindhoven</p>	Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van <i>artikel 55</i> .	1988/1989

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Österreich	1. Diplom.-Ingenieur, Dipl.-Ing 2. Diplom. Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing. 4. Magister der Architektur, Magister architectura, Mag. Arch. 5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.	1. Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 2. Technische Universität Wien 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz		1998/1999
Portugal	Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura	– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa – Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto – Escola Superior Artística do Porto		1988/1989

PAESE	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Sverige	Arkitektexamen	Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet		1998/1999
United Kingdom	<p>1. Diplomas in architecture</p> <p>2. Degrees in architecture</p> <p>3. Final examination</p> <p>4. Examination in architecture</p> <p>5. Examination Part II</p>	<p>1. – Universities – Colleges of Art – Schools of Art</p> <p>2. Universities</p> <p>3. Architectural Association</p> <p>4. Royal College of Art</p> <p>5. Royal Institute of British Architects</p>	<p>Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.</p> <p>The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in <i>Article 55</i> of this Directive and in <i>Criteria for validation</i> published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.</p> <p>EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of <i>Article 55</i> of this Directive and of the <i>Criteria for validation</i>.</p>	1988/1989

## ALLEGATO VI

Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'*articolo 58*, paragrafo 1

PAESE	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
België/Belgique/Belgien	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)</li> <li>– diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);</li> <li>– Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);</li> <li>– Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);</li> <li>– Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architect - architect);</li> <li>– Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);</li> <li>– Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect</li> </ul>	1987/1988
Danmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt)</li> <li>– Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)</li> <li>– Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'<i>articolo 57</i> della presente direttiva</li> </ul>	1987/1988
Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)</li> <li>– Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi</li> <li>– Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)</li> <li>– Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'<i>articolo 57</i> della presente direttiva</li> </ul>	1987/1988

PAESE	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
E□□□□	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura</li> </ul>	1987/1988
España	Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università	1987/1988
France	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi di « architecte diplômé par le gouvernement » rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)</li> <li>- Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)</li> <li>- Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS))</li> </ul>	1987/1988
Ireland	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dal "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'"University College" di Dublino</li> <li>- Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)</li> <li>- Certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.)</li> <li>- Certificato di membro del "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.)</li> </ul>	1987/1988
Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi di « laurea in architettura » rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)</li> <li>- diplomi di « laurea in ingegneria » nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile)</li> </ul>	1987/1988

PAESE	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Nederland	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni « Architettura » delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)</li> <li>- Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)</li> <li>- Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)</li> <li>- Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)</li> <li>- Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del « Bond van Nederlandse Architecten » (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)</li> <li>- Diploma della « Stichting Instituut voor Architectuur » (Fondazione « Istituto di architettura ») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva</li> <li>- Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di « kandidaat in de bouwkunde » organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)</li> <li>- Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)</li> <li>- Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra</li> </ul>	1987/1988
Österreich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen – Bauwesen)</li> <li>- Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)</li> <li>- Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura</li> <li>- Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura</li> <li>- Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di "Baumeister" attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esame</li> <li>- Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura</li> <li>- Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBl, n° 156/1994)</li> </ul>	1997/1998

PAESE	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Portugal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto</li> <li>- Diploma d'architecte "diploma de arquitecto" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto</li> <li>- Diploma "diploma do curso de arquitectura" rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto</li> <li>- Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona</li> <li>- Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura" rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto</li> <li>- Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona</li> <li>- Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto</li> <li>- Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coïmbra</li> <li>- Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho</li> </ul>	1987/1988
Suomi/Finland	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)</li> <li>- Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)</li> </ul>	1997/1998
Sverige	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)</li> <li>- Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva</li> </ul>	1997/1998
United Kingdom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso : <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Royal Institute of British Architects</li> <li>- le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)</li> </ul> </li> <li>- Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)</li> <li>- Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect)</li> </ul>	1987/1988

## ALLEGATO VII

### Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'*articolo 60*, paragrafo 1

#### 1. Documenti

- a) Prova della nazionalità dell'interessato.
- b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.
- c) Per i casi di cui all'*articolo 20*, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro d'origine.
- d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

- e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.
- f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata :
  - una prova della capacità finanziaria del richiedente
  - la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

#### 2. Certificati

- a) Per facilitare l'applicazione del titolo III, capitolo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tali titolo sono effettivamente quelli di cui alla presente direttiva.
- b) In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al titolo III, capitolo III della presente direttiva, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli *articoli 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 e 55*.